

**Verbale di assemblea
degli associati dell'Associazione
"PUNTO DI PARTENZA"**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventi
il giorno ventisei
del mese di ottobre

**STUDIO NOTARILE
RICOLO - BONOMO
- DI VITALE**

Via Dante n. 55 - 90141 Palermo (PA)
Corso Italia n. 134 - 90044 Carini (PA)
Via P.pe Amedeo n. 56 - 90047 Partinico (PA)
Via Pietro Novelli n.47 - 90046 Monreale (PA)

- 26 ottobre 2020 -

In Palermo, nel mio studio.

Davanti a me, **Dr. Dario Ricolo**, Notaio in Palermo, con studio in via Dante n.55, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

è presente

- **Wjan Maria Aurora**, nata a Palermo il 10 maggio 1945, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dell'Associazione:

-- "**PUNTO DI PARTENZA**", con sede legale in Palermo, via Valenza n.6, codice fiscale 97118230826.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, innanzitutto, assume, su unanime designazione dei presenti le funzioni di presidente dell'odierna adunanza e, quindi mi chiede di assistere, elevandone verbale all'assemblea dell'indicata associazione riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- **Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto Associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore"**

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a termini di legge e di statuto la nominata comparente la quale dichiara e fa constare che

Sono presenti **n.9 (nove) soci** dell'associazione **signori**:

- **Di Maria Giuseppe**, nato a Palermo il 15 luglio 1941, residente in Palermo, via Oreto n.286, codice fiscale DMR GPP 41L15 G273A.

- **Gambino Maria Luisa**, nata a Palermo il 10 settembre 1948, residente in Palermo, via Onorato n.44, codice fiscale GMB MLS 48P50 G273I.

- **Dima Giuseppa**, nata a Palermo il giorno 19 novembre 1944, residente in Palermo, via Giuseppe Sciuti n.85/R, codice fiscale DMI GPP 44S59 G273I.

- **Provenzano Rosa Maria**, nata a Palermo il giorno 26 settembre 1955, residente in Palermo, via Barone Della Scala n.23, codice fiscale PRV RMR 55P66 G273T

- **Rizzuto Assunta**, nata ad Agrigento il giorno 29 gennaio 1958, residente in Palermo, via Olio Di Lino n.28, codice fiscale RZZ SNT 58A69 A089K.

- **Furia Giuseppina**, nata a Palermo il giorno 27 maggio 1954,

residente in Palermo, Corso Calatafimi n.450, codice fiscale FRU GPP 54E67 G2730.

- **Fiorino Pietro**, nato a Palermo il giorno 5 luglio 1959, residente in Palermo, via MArgherita di Savoia n.111, codice fiscale FRN PTR 59L05 G273E.

- **Zizza Angela Maria**, nata a Palermo il giorno 14 agosto 1941, residente in Palermo, via Valdemone n.57, codice fiscale ZZZ NLM 41M54 G273L.

- **Radosti Pietro**, nato a Campofiorito (PA) il giorno 21 settembre 1942, residente in Palermo, via Alias Francesco Maria n.7, codice fiscale RDS PTR 42P21 B535L.

Sono presenti del consiglio direttivo:

- essa comparente, consigliere,
- **Dima Giuseppa**, consigliere
- **Rizzuto Assunta**, consigliere
- **Furia Giuseppina**, consigliere
- **Zizza Angela**, consigliere
- **Radosti Pietro**, consigliere

Il presidente accertata l'identità e legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe di voto, che vengono acquisite agli atti dell'associazione, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Quanto sopra consta dal foglio presenze che si allega sotto la lettera "A", omessane per espressa volontà del comparente.

Il presidente apre la discussione illustrando a tutti gli intervenuti i contenuti del nuovo statuto che si propone di adottare allo scopo di dotare l'ente di un'organizzazione conforme alle nuove regole dettate dal d.lgs 117 del 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

Di approvare il nuovo testo di statuto che, previa lettura datane da me notaio al comparente ed alla presenza di tutti gli intervenuti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Nulla più essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essendo le ore 18,00 (diciotto e minuti zero).

Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto letto alla comparente che lo approva.

Redatto a mia cura consta di un foglio scritto su tre facciate sin qui e si sottoscrive alle ore 18.15 (diciotto e quindici).

Maria Aurora Wjan - Dario Ricolo Notaio

Copia conforme all'originale registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 3 novembre 2020 al n.28113-1T, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palermo li 26 maggio 2022



STATUTO

della Associazione "PUNTO DI PARTENZA"

ART. 1 - Denominazione

1.1 E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: l'associazione denominata "PUNTO DI PARTENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'organizzazione ha sede legale in via Valenza n.6 nel comune di Palermo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

2.1 L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

5.1 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

A) costituire nella società le condizioni generali che consentano a ciascun soggetto di consolidare la propria personalità e compiere autonomamente i percorsi ad essa più consoni;

B) sostenere la piena attuazione della legislazione vigente in materia di tutela, cura, riabilitazione, integrazione ed assistenza delle persone con disagio psichico;

C) promuovere una cultura della salute basata sulla prevenzione e sulla creazione di spazi sociale dove si produca salute;

D) Aiutare e sostenere le famiglie all'interno delle quali vi sono persone con un disagio psichico;

E) rimuovere gli ostacoli strutturali, organizzativi e cultu-

rali che generano l'emarginazione delle persone con disagio psichico.

F) assumere la tutela sociale di tutti coloro i quali siano sofferenti psichici o familiari, subiscono la violazione di un proprio diritto a causa di atti e comportamenti lesivi anche derivanti da omissioni

I Fini dell'Associazione verranno realizzati attraverso:

- gruppi di formazione e lavoro artigianale a favore dei soggetti svantaggiati;
- attività espressive, artistiche, culturali e di tempo libero a favore di soggetti svantaggiati;
- interventi formativi e culturali a favore dei sofferenti psichici e dei loro familiari;
- pubblici dibattiti e conferenze atti ad elaborare e divulgare conoscenze relative ai problemi inerenti la salute e la emarginazione;
- pubblicazioni;
- la interlocuzione istituzionale per la attuazione delle leggi;
- il controllo sull'efficienza e l'efficacia degli atti istituzionali;
- l'autogestione di servizi limitatamente a quanto previsti dalle norme sul volontariato;
- l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo delle tematiche inerenti gli scopi dell'organizzazione;
- ~~il sostegno alla nascita di cooperative integrate (legge~~

381/91) al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e combattere ogni forma di emarginazione.

5.3 Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5.4 L'organizzazione di volontariato potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente punto 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

5.5 L'organizzazione di volontariato potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore

5.6 Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

5.7 L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 6 - (Ammissione)

6.1 Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

6.2 I soci si dividono in quattro categorie:

Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'organizzazione;

Ordinari: sono quelli che intendono partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi della organizzazione ed abbiamo fatto domanda di adesione dichiarando di accettare il presente statuto.

Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Sostenitori."

Non hanno diritto di voto e non partecipano alle assemblee i soci benemeriti, i soci onorari i soci volontari e i soci sostenitori

6.2 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6.3 In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti od onorari sia persone fisiche che enti del terzo settore,

i quali sono tenuti esenti dal pagamento della quota associativa.

6.5 Possono essere ammessi con la qualifica di soci sostenitori persone fisiche che, condividendo gli ideali dell'organizzazione di volontariato, diano un loro contributo economico nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

6.6 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.7 Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati ordinari e fondatori)

7.1 I soci fondatori e i soci ordinari dell'organizzazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7.2 e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

8.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di socio)

9.1 La qualità di associato si perde per morte, morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, recesso o esclusione (in caso di gravi motivi quali l'indegnità o comportamento immorale).

9.2 Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

9.3 L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dai regolamenti o si renda moroso nel pagamento della quota associativa, oppure che senza adeguata motivazione si metta in condizione di inattività prolungata per un periodo superiore a sei mesi, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto

e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

10.1 Sono organi dell'organizzazione:

Assemblea dei soci

Presidente

Consiglio direttivo

Tesoriere

10.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite e beneficiano del solo rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento della carica ricoperta.

ART. 11 - (L'assemblea)

11.1 L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

11.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11.3 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

11.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsapp o qualsivoglia altro mezzo tecnico, spedita/divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

11.5 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

11.6 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11.7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

11.8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

12.1 L'assemblea:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

13.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

13.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega

13.4 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

14.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

15.1 L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7 secondo la determinazione dell'assemblea, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

15.3 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.4 Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - (Il Presidente)

16.1 Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e

compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

16.3 Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

16.5 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

16.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniquale volta questi si assente o sia impossibilitato, nell'esercizio delle sue funzioni.

16.7 Il segretario cura l'ordinata conservazione dei documenti sociali ed assiste il presidente nell'esecuzione dei suoi compiti.

16.8 Il Tesoriere registra i movimenti di cassa, relazionando al Presidente ed al C.D.A, svolgendo il suo mandato in completa autonomia. Opera sui conti correnti bancari e/o postali previa delibera presidenziale o del CDA, in maniera autonoma.

Cura il patrimonio dell'Associazione.

ART. 17 - (Organo di controllo)

17.1 E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

17.2 L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.3 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

18.1 E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

19.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (I beni)

20.1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

20.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede, legale od operativa, dell'organizzazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

21.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

22.1 I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

22.2 Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - (Bilancio sociale)

23.1 E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Convenzioni)

24.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

24.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 - (Personale retribuito)

25.1 L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs.

117/2017.

25.2 I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

26.1 I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Responsabilità della organizzazione)

27.1 L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 - (Assicurazione dell'organizzazione)

28.1 L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 - (Devoluzione del patrimonio)

29.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - (Disposizioni finali)

30.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giuseppina Furia - Giuseppa Dima - Maria Luisa Gambino - Assunta Rizzuto - Giuseppe Di Maria - Rosa Maria Provenzano - Pietro Fiorino - Pietro Radosti - Maria Aurora Wjan - Angela Maria Rizza - Dario Ricolo notaio